



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1) Dott. Franco MOREA | - Presidente- |
| 2) Dott.ssa Rossella DI TODARO | - Consigliere relatore- |
| 3) Dott.ssa Maria LEONE | -giudice ausiliario- |

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa di previdenza/assistenza sociale, in grado di appello, iscritta al N. 143 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2019, avverso la sentenza n. 3262/2018(RG 11851/2016) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di riliquidazione pensione, promossa da:

INPS-Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappr. e difeso dall'avv. A. ANDRIULLI e S. IMBRIACI

- Appellante-

E

MATARRESE Francesco

Rappr. e difeso dall'avv. F. DEL VECCHIO

Appellato-

OGGETTO: "riliquidazione pensione "

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso in appello depositato in data 1/4/2019 l'Inps ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro ha accolto la domanda proposta da Matarrese Francesco volta alla riliquidazione della pensione in godimento dall'1/1/2010, in virtù dell'accredito della contribuzione figurativa relativa al periodo di cassa integrazione guadagni e di mobilità.

Ha assunto l'appellante l'erroneità della sentenza per aver rigettato l'eccezione di decadenza sollevata dall'Inps ai sensi dell'art 47 DPR 639/70, come modificato dall'art 38, comma 1 lett.d) n.

1DL 98/2011 conv- in L 111/2011, norma quest'ultima che ha esteso il termine decadenziale anche alle domande di riliquidazione di prestazioni già in godimento con efficacia dal 6/7/2011. A parere dell'Inps tale norma dovrebbe applicarsi, ai sensi dell'art 252 disp att c.c, che è norma di portata generale, anche alle prestazioni liquidate in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge e, dunque, nel caso di specie il giudice avrebbe dovuto dichiarare decaduto l'istante, limitatamente ai ratei di pensione maturati nel triennio antecedente alla domanda giudiziale del 18/11/2016.

Ha assunto poi la non debenza dell'accredito contributivo richiesto, non risultando versati i contributi nel periodo di sospensione dal lavoro in rapporto all'intero importo della retribuzione, come dichiarata dal lavoratore. Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento della domanda nei limiti su indicati.

Parte appellata si è costituita riportandosi alle motivazioni della sentenza impugnata e chiedendone la conferma.

L'appello è fondato per quanto di ragione.

È pacifico che la disciplina del 2011(art 38, comma 1, lett d) del DL98/2011, conv. In L 111/2011), ha esteso la decadenza triennale di cui all'art 47 DPR 639/70(per proporre l'azione giudiziaria) valida in materia di pensioni anche alle domande di riliquidazione di trattamenti pensionistici già in godimento, con decorrenza dalla liquidazione del trattamento pensionistico.

Si è posto in giurisprudenza il problema di stabilire l'applicabilità o meno della novella legislativa alle pensioni liquidate prima dell'entrata in vigore della legge, per le quali solo con stessa legge è stato introdotto un termine decadenziale prima inesistente(poiché nel vecchio testo la decadenza era limitata alle richieste di pensione avanzate per la prima volta).

Secondo un primo orientamento, seguito in un primo tempo anche da questa Corte d'appello ed appoggiato da numerose sentenze di legittimità, l'ultima delle quali resa dalla sezione Lavoro della Corte di Cassazione n. 16257 del 29/7/2020 "La decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. in l. n. 111 del 2011, non si applica alle domande di riliquidazione di prestazioni pensionistiche, aventi ad oggetto l'adeguamento di prestazioni già riconosciute, ma in misura inferiore a quella dovuta, *liquidate prima del 6 luglio 2011, data di entrata in vigore della nuova disciplina*"¹.

Trattasi infatti di disposizione innovativa che ha introdotto una nuova ipotesi di decadenza, riferita non più solo alla richiesta di prestazione previdenziale, ma anche alle richieste di adeguamento e riliquidazione della prestazione già in godimento e non può pertanto operare per le prestazioni già percepite nella vigenza della vecchia disciplina.

Secondo un altro orientamento, propugnato dall'Inps in ossequio ad altre pronunce della Suprema

¹Cass. sez. L, **Sentenza** n. [16549](#) del 05/08/2016 , conforme Cass. n. 4671/2019), in ultimo sentenza n. 16257/2020

Corte, occorre conciliare l'interpretazione della nuova legge con il disposto dell'art 252 disp att c.c., tuttora vigente, per cui qualora il fatto individuato come termine iniziale si sia verificato precedentemente all'entrata in vigore della norma introduttiva della decadenza dovrebbe ritenersi il termine triennale di decadenza operante anche nella specie a decorrere dal 6 luglio 2011 ed interamente decorso alla data della proposizione dell'azione².

In relazione a tale contrasto in seno alla stessa Corte di Cassazione, è intervenuta una importante pronuncia della sezione Lavoro sezione ordinaria, resa in pubblica udienza, alla quale la questione era stata rimessa dalla sesta sezione lavoro, con ordinanza interlocutoria n. 17618/2019, nella quale la Suprema Corte ha assunto un chiaro orientamento a favore del secondo degli orientamenti esposti, discostandosi dal suo precedente di pochi mesi prima (del luglio 2020). Essa ha richiamato i principi esposti dalla Cassazione a sezioni Unite nel 2015 (n. 15352/2015) a proposito dell'applicabilità della decadenza introdotta dal legislatore del 1997 con la legge n. 238 in materia di indennizzi in conseguenza di epatiti post trasfusionali. Come è noto la citata pronuncia delle SU è intervenuta nella materia delle emotrasfusioni ed ha stabilito, con l'art. 1, comma 9 L. n. 238/1997, che i soggetti interessati a ottenere l'indennizzo di cui all'art. 1, comma 1, presentino alla USL competente le relative domande, indirizzate al Ministro della sanità, entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post trasfusionali o di 10 anni nei casi di pensioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base delle documentazioni di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La norma che ha introdotto il nuovo termine di decadenza è stata interpretata dalle S.U. nel senso che il detto termine decorre dalla entrata in vigore della legge per le ipotesi di epatiti post trasfusionali contratte (e accertate) anteriormente alla sua emanazione. solo a decorrere dall'entrata della legge stessa –

Sul punto la Suprema Corte ha sostenuto: “In particolare le Sezioni unite hanno esaminato, al pari della fattispecie sottoposta all'esame di questa Corte, un problema di diritto transitorio attinente alla determinazione dell'incidenza di una legge sopravvenuta che introduca ex novo un termine di decadenza su una situazione ancora pendente. Con la citata pronuncia, premesso che la previsione di un termine di decadenza da parte del legislatore certamente non può avere effetto retroattivo e cioè non può far considerare maturato, in tutto o in parte, un termine facendolo decorrere prima dell'entrata in vigore della legge che l'abbia istituito, si è affermato, conformemente ai principi generali dell'ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applichi anche alle situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa. Secondo la citata pronuncia tale soluzione realizza il

² Cassazione, sesta sezione lavoro, ordinanza n. 3580/2019

"bilanciamento di due contrapposte esigenze e cioè, da un lato, quella di garantire l'efficacia del fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale, e, dall'altro, quella di tutelare l'interesse del privato, onerato della decadenza, a non vedersi addebitare un comportamento inerte allo stesso non imputabile (Cass. n. 13355 del 2014). Bilanciamento che deve tener conto della natura dell'interesse del privato da salvaguardare, che ha per oggetto non già una situazione definita - non potendosi configurare, nel caso di specie, un diritto a conservare un termine prescrizionale - bensì un semplice affidamento a fruire del termine prescrizionale per far valere il proprio diritto, affidamento che deve essere tutelato in modo ragionevole ed equilibrato secondo i parametri da tempo precisati dalla Corte costituzionale".

In sostanza la realizzazione di tale bilanciamento viene individuata con riferimento alla soluzione adottata dal legislatore con l'art. 252 disp. att. cod. civ., disposizione alla quale deve attribuirsi il valore di regola generale così come affermato già dalla Corte Costituzionale con la sentenza 3.2.1994 n. 20 e ribadito da numerose sentenze della Corte di Cassazione (cfr. Cass. S.U. 7 marzo 2008 n. 6173, ed anche Cass. n. 5811 del 2010; n. 6705 del 2010; n. 25746 del 2009).

La Corte di cassazione ha concluso per l'applicabilità del regime decadenziale introdotto dalla legge del 2011 anche alle prestazioni liquidate in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge, ma calcolando la decorrenza del termine triennale dalla data di entrata in vigore della legge stessa, piuttosto che dalla prima liquidazione. Si è soffermata poi anche brevemente sull'altra questione insorta tra coloro che propugnavano la seconda tesi esaminata, ossia se la proposizione della domanda amministrativa dopo l'entrata in vigore della legge possa interrompere il decorso del termine di decadenza. Essa ha concluso ritenendo che "Stante il tenore letterale della norma deve ragionevolmente affermarsi che la decadenza è evitata solo dalla proposizione dell'azione *giudiziaria*".

Dunque la proposizione della domanda amministrativa dopo l'entrata in vigore della legge non interrompe il decorso del termine decadenziale né lo fa ricominciare alla stregua di un atto interruttivo della prescrizione .

Per questa ragione deve essere accolto sul punto l'appello dell'Inps e dichiarata la decadenza dall'azione giudiziaria relativamente ai ratei di maggiorazione di pensione in virtù dell'accredito dei contributi figurativi per il periodo di cassa integrazione guadagni e di mobilità, maturati fino al 18/11/2013, ossia antecedenti al triennio che precede la proposizione dell'azione giudiziaria. Occorre precisare, all'uopo, che secondo questa Corte la decadenza non è per così dire tombale ma mobile. Anche la Suprema Corte sul punto ha sostenuto che "in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguarda, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati

precedenti il triennio dalla domanda giudiziale”³. Essa ha, infatti, valorizzato il dato letterale e testuale(, l'art. 47, comma 6, estende alle azioni di riliquidazione i commi 2 e 3, in relazione ai quali l'art. 6 del d.l. 29.3.91, n. 103, convertito in L. 1.6.91, n. 166, chiarisce che la decadenza determina l'estinzione ai ratei pregressi), nonché tutti i precedenti giurisprudenziali in ordine alla natura del termine decadenziale in genere, che è stato riferito ai singoli ratei (tra le tante, Cass. Sez. L, Sentenza n. 13104 del 08/09/2003, Rv. 566651 - 01; Sez. L, Sentenza n. 152 del 09/01/1999, Rv. 522121 - 01; Sez. L, Sentenza n. 2364 del 07/02/2004, Rv. 569965 - 01); quanto si ricava dai lavori preparatori e dalla relazione che accompagna l'emanazione dell'articolo 38, dove si afferma che a differenza del diritto al trattamento pensionistico di per sé imprescrittibile, il diritto ai singoli reati è considerato soggetto a prescrizione in quanto considerato dalla giurisprudenza di contenuto esclusivamente patrimoniale, periodicamente risorgente e limitatamente disponibile., in ragione della loro autonoma cadenza temporale; infine ha richiamato i principi affermati in materia dalla Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità di principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative (tra le altre, Corte Costituzionale 26 febbraio 2010, n. 71; 22 luglio 99, n. 345; 15 luglio 85, n. 203).

Quanto all’altro motivo di appello, deve rilevarsi che, posto il diritto di accredito dei contributi figurativi per il periodo di cig e mobilità, resta irrilevante che il datore di lavoro abbia comunicato all’Inps di avere corrisposto retribuzioni inferiori al vero e che abbia versato una minore contribuzione, nel senso che stante il principio valido in tema di lavoro subordinato, di automatismo delle prestazioni previdenziali, l’inps è tenuto a accreditare sulla pensione l’intera contribuzione maturata, salvo poi rivalersi sul datore di lavoro.

La complessità delle questioni affrontate e soprattutto il contrasto giurisprudenziale sull’argomento giustificano la compensazione integrale delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie l’appello per quanto di ragione e in riforma parziale della sentenza impugnata, dichiara la decadenza dell’azione giudiziaria relativamente ai ratei di maggiorazione di pensione in virtù dell’accredito dei contributi per cig e mobilità, maturati fino al 18/11/2013.

Spese compensate.

Taranto, 12/4/2023

³ Cass. Sez. L - , **Sentenza** n. [17430](#) del 17/06/2021

Il Relatore
Dott.ssa R. Di Todaro

Il Presidente
dott. F. Morea